

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1088/81 DELLA COMMISSIONE****del 24 aprile 1981****che modifica il regolamento (CEE) n. 3383/80, relativo alla messa in vendita per l'esportazione verso la Polonia dei semi di colza detenuti dagli organismi d'intervento danese e francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3454/80 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 3383/80 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 411/81 <sup>(4)</sup>, prevede la vendita per l'esportazione verso la Polonia di 40 000 tonnellate circa di semi di colza detenuti dagli organismi d'intervento danese e francese; che questo stesso regolamento stabilisce che i semi di colza venduti devono essere ritirati dalle scorte d'intervento al più tardi il 31 marzo 1981 e che l'esportazione deve essere effettuata anteriormente al 30 aprile 1981; che occorre ugualmente prorogare il termine per il ritiro nonché il termine per l'esportazione dei semi;

considerando che i quantitativi posti in vendita dall'organismo d'intervento danese non sono stati oggetto di offerte; che pertanto è opportuno sopprimere questa vendita;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per quanto riguarda i semi di colza detenuti dall'organismo di intervento francese, il regolamento (CEE) n. 3383/80 è modificato come segue:

1. Nell'articolo 1, la data del « 30 aprile 1981 » è sostituita dalla data del « 30 maggio 1981 ».
2. Nell'articolo 4, paragrafo 1, l'importo di « 18,81 ECU » è sostituito dall'importo di « 18,60 ECU ».
3. Nell'articolo 7, paragrafo 1, la data del « 31 marzo 1981 » è sostituita con la data del « 9 maggio 1981 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1981.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 16.<sup>(3)</sup> GU n. L 355 del 30. 12. 1980, pag. 40.<sup>(4)</sup> GU n. L 46 del 19. 2. 1981, pag. 20.